

27/6/2024



**CONFERENZA UNIFICATA**

**27 giugno 2024**

Punto 7) all'o.d.g.:

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2024, N. 76, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ, PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI"**

## OSSERVAZIONI

Nell'apprezzare le disposizioni di legge, che intendono riordinare le previsioni in materia di indennizzi rispetto ai danni subiti per i beni mobili dalle popolazioni interessate dagli eventi alluvionali del 2022 e 2023, così da accelerare il processo di ricostruzione e l'erogazione dei risarcimenti, preme in questa sede portare all'attenzione del legislatore la necessità di ampliare le risorse allo scopo disponibili. Appare, infatti, non completamente coerente con gli effettivi costi di ripristino lo stanziamento destinato ai beni mobili, ma è anche forte il divario tra la stima complessiva dei fabbisogni svolta a seguito degli eventi e gli stanziamenti ad oggi previsti. Nella consapevolezza delle esigenze di bilancio, che impongono in questo in questa fase una particolare attenzione nella programmazione della spesa, si porta all'attenzione del legislatore l'esigenza di un adeguamento degli stanziamenti complessivi, utile ad allinearli alla stima dei danni emersa a seguito della ricognizione dei danni svolta dal Dipartimento della Protezione Civile. In merito alle attività di ricognizione, sarà anche opportuno intervenire, almeno per gli eventi occorsi nella passata annualità, posticipando il termine ultimo per il loro completamento di cui all'art. 8, comma 1, in coerenza con quanto previsto dalle relative Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, spostando il termine al 31 agosto 2024.

Con l'auspicio è che sia possibile nei tempi più brevi dare certezza alle popolazioni colpite circa la possibilità di ripristinare le abitazioni e le attività commerciali e produttive danneggiate, si coglie l'occasione per chiedere un intervento puntuale rispetto alle assunzioni, apportando alcune modifiche, che non comportano variazioni nelle previsioni di spesa, ma che consentono di agire in maniera più agevole velocizzando il processo di assunzione del personale, indispensabile per far fronte alla mole di attività tecnico e amministrative connesse con l'avvio della ricostruzione.

## PROPOSTE EMENDATIVE

### Art. 1

#### ***Contributi per beni mobili***

*All'art. 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *Al capoverso 6 ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'art. 1 c. 437 della legge 30 dicembre 2023, n.213»;*
- *Al capoverso 6 quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;*
- *Al capoverso 6 quater le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;*
- *Al capoverso 6 quater le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».*

### **Motivazione**

Si chiede di adeguare gli importi previsti per il ristoro dei beni mobili delle abitazioni, che a seguito degli eventi risultano danneggiati, secondo parametri più rispondenti ai valori di mercato.





#### **Art. 4**

#### ***Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale***

*All'art. 4 comma 3, lettera b)<sup>1</sup>, sono apportate le seguenti modifiche:*

- *Al primo periodo, dopo le parole «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le parole «o derivanti da procedure di cui all'art.3-bis del DL n.80/2021, conv. in legge n.113/2021 già avviate»*
- *Al secondo periodo, dopo le parole «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le parole « o derivanti da procedure di cui all'art.3-bis del DL n.80/2021, conv. in legge n.113/2021 già avviate»*
- *Al secondo periodo, dopo le parole «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia» sopprimere il seguente periodo « , disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »*

*All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: «4. All'articolo 20-septies dopo le parole «sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti parole «decorrenti dalla data di effettiva assunzione».*

#### **Motivazione**

La modifica di cui alla lett. B) dell'art. 4 c. 3 DL 76/2023 si rende necessaria in ragione dell'eccezionalità delle assunzioni straordinarie, in quanto il riferimento alle procedure di cui all'art.3-bis del DL n.80/2021, conv. in legge n.113/2021 già avviate, consentirebbe efficacemente di avvalersi in tempi celeri di elenchi già in possesso degli enti che intendono assumere o in fase di aggiornamento su cui effettuare interPELLI specifici per l'assunzione di risorse dedicate.

La richiesta di eliminazione del periodo riguardante l'utilizzo di graduatorie di altri enti disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, deriva dalla concreta paralisi che si determinerebbe qualora si dovessero scorrere le graduatorie disponibili sul sito prima di poter procedere con un concorso semplificato.

Il riferimento alla data di effettiva assunzione per i 24 mesi è meramente contabile e dipende dal fatto che il commissario è autorizzato a consentire assunzioni a valere su un finanziamento statale per gli anni 2023, 2024, 2025, mentre molte assunzioni se partiranno in autunno 2024 termineranno non prima dell'autunno 2026.

---

<sup>1</sup> b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.».